



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA  
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA  
ROVIGO PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INERENTI IL MARCHIO COLLETTIVO  
“VETRO ARTISTICO@MURANO”. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1994, N. 70.**

TRA

**Regione del Veneto** (di seguito “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata da .....,  
nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del  
Veneto – Giunta regionale con sede in 30100 Venezia – Dorsoduro n. 3901, nella sua qualità di  
....., in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.  
..... del ..... e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

**Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo** (di seguito “Camera”),  
Codice Fiscale 04303000279, rappresentata da....., nato a ..... il ....., il  
quale interviene al presente atto in nome e per conto della Camera, con sede in 30173 Venezia-Mestre (VE)  
Via Forte Marghera, 151, in qualità di rappresentante legale e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli  
effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- la Regione, nel più ampio contesto relativo alla tutela della produzione di manufatti artistici prodotti nell’isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, ha istituito il Marchio collettivo “Vetro artistico@Murano”, nominato di seguito per brevità Marchio, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70;
- il logotipo del Marchio, di cui la Regione ha la titolarità piena ed esclusiva, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3176 del 22 luglio 1996;
- il regolamento d’uso del Marchio è stato approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1390 del 2 aprile 1996 e n. 144 del 31 gennaio 2003;



920fb9ea



- con deliberazione della Giunta regionale n. 1975 del 6 dicembre 2016 è stata confermata la gestione del Marchio al Consorzio Promovetro, nominato di seguito per brevità Consorzio, costituito, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, tra le imprese produttrici e le associazioni di categoria, con le finalità previste dalla legge regionale in questione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 04 giugno 2019 è stato approvato, con la collaborazione della Camera, un progetto d'informazione e sensibilizzazione inerente il marchio collettivo "Vetro artistico®Murano", che ha previsto: la realizzazione di un evento tra artisti della street-art e maestri del vetro per la creazione di opere ed installazioni da esporre durante la "The Venice Glass Week - 2019"; la divulgazione dei risultati di un'indagine effettuata dall'Università Ca' Foscari sul settore del Vetro di Murano e gli strumenti di tutela; una campagna di informazione in ambito locale;
- ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., la Camera svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni e compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, intervenendo altresì in tema di contraffazione svolgendo anche una diffusa azione di sensibilizzazione;
- ai sensi dell'art. 2, lett. d-bis) della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., la Camera svolge attività di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione, che può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati, al fine di addivenire allo sviluppo di un progetto congiunto d'informazione, basato su un'equa compartecipazione, finalizzato alla valorizzazione del vetro artistico di Murano e alla diffusione degli strumenti di tutela del Marchio;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

**tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



**Articolo 2 – Oggetto**

Le Parti condividono il comune obiettivo di tutelare e promuovere la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia. In particolare, con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività d'informazione e valorizzazione descritte all'articolo 4 aventi ad oggetto il marchio regionale "Vetro artistico®Murano" al fine di una corretta comunicazione al consumatore e facile riconoscibilità dello stesso, in quanto strumento di tracciabilità che garantisce l'origine del manufatto in vetro realizzato a Murano.

**Articolo 3 – Efficacia e durata**

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30 novembre 2021.

**Articolo 4 – Compiti e obblighi delle Parti**

Ai fini della realizzazione del progetto d'informazione e valorizzazione di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano all'attuazione dei seguenti interventi per i quali si quantificano le spese indicate:

Evento Murano Glass Toys	
Realizzazione di una mostra dal titolo "Murano Glass Toys" che verrà allestita all'interno del Museo del Vetro di Murano in occasione della quinta edizione della manifestazione "The Venice Glass week" che si terrà nel mese di settembre 2021. L'iniziativa coinvolge sedici maestri del vetro di Murano, facenti parte di aziende concessionarie del marchio "Vetro Artistico®Murano", consentendo di dare massima visibilità al marchio stesso e alle sue caratteristiche di garanzia e tracciamento.	Spesa prevista € 50.000,00

I contenuti del progetto sono meglio descritti nell' "Allegato A1" al presente accordo di collaborazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Articolo 5 – Modalità di realizzazione degli interventi**

Le Parti assumeranno con propri provvedimenti ogni utile, opportuna e necessaria decisione per la realizzazione dei contenuti del presente accordo.

La Camera assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e



920fb9ea



adottate ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto d'informazione e valorizzazione di cui all'articolo 4 e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia di lavori, forniture e servizi, ivi compresi organismi e società specializzati. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione degli interventi potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, per l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione dell'accordo. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione del presente accordo.

La Regione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento sul complessivo processo di attuazione dell'accordo, assicurando tutte le attività necessarie a garantire affiancamento e supporto alla Camera nella realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 4.

Le Parti, in ogni singola fase ed in ogni momento di esecuzione, potranno richiedere e concordare variazioni operative delle attività progettuali che non comportino, comunque, modifiche sostanziali e costi aggiuntivi, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti e senza che ciò possa dare diritto a maggiori oneri oltre quelli espressamente stabiliti nel presente accordo.

#### **Articolo 6 – Pubblicità**

Le Camera provvederà a che tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino in modo chiaro e leggibile la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto e della Camera di Commercio di Venezia Rovigo”.

Il materiale in giacenza a fine programma sarà utilizzato dalla Regione in occasione di fiere, eventi, altre iniziative di comunicazione del Marchio e messo a disposizione della Camera e del Consorzio per iniziative a favore della tutela del Marchio e dei consumatori.

#### **Articolo 7 –Aspetti finanziari**

L'ammontare complessivo delle spese per lo svolgimento delle attività è determinato in euro 50.000,00, di cui il cofinanziamento della Regione è pari a euro 40.000,00 e della Camera a euro 10.000,00. Le spese rendicontate saranno ammesse nella percentuale di partecipazione al cofinanziamento. Il cofinanziamento regionale è fuori campo di applicazione dell'IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633/72.



920fb9ea



### **Articolo 8 – Spese ammissibili e rendicontazione**

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese direttamente connesse allo stesso e sostenute per le seguenti tipologie di spesa: acquisizione di beni e servizi, consulenze professionali e personale dedicato. Potranno essere ammesse altre tipologie di spesa previa autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di marchi. Le spese, a pena di ammissibilità, dovranno essere relative alle attività svolte nel periodo successivo dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

La Camera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Le spese rendicontate saranno ammesse nella percentuale di partecipazione al cofinanziamento di cui all'articolo 7.

La Camera dovrà inviare alla Regione la richiesta di rimborso, a saldo delle spese sostenute, entro il 15 dicembre 2021. La richiesta dovrà essere accompagnata da:

- relazione finale sulla realizzazione del progetto;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute con allegata la documentazione contabile comprovante le spese stesse ovvero, in luogo di quest'ultima, copia conforme all'originale dei titoli di spesa regolarmente quietanzati o con relativa attestazione di avvenuto pagamento/liberatoria del fornitore;
- la Camera conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

### **Articolo 9 – Modalità di pagamento**

A seguito della presentazione della rendicontazione, la Regione procederà, previa verifica dell'ammissibilità delle spese, alla quantificazione dell'ammontare del cofinanziamento dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo.

La Camera può chiedere un acconto fino al 50% della quota regionale a fronte di un effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo richiesto, debitamente documentata con specifica relazione.

Le erogazioni dei cofinanziamenti regionali, in acconto e a saldo, sono subordinate alle disponibilità negli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio in corso.

### **Articolo 10 – Riservatezza dei dati**



La Camera si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto del presente accordo. La Camera non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

#### **Articolo 11 - Risoluzione**

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la durata dell'accordo. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione del presente accordo previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Venezia.

#### **Articolo 13 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è: .....

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per la Camera è: .....

#### **Articoli 14 - Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86, mentre l'imposta di bollo è a carico della Camera.

#### **Articoli 15 - Modalità di sottoscrizione**

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale.

Venezia, .....

per la Camera di Commercio  
di Venezia Rovigo  
(Firma digitale)

.....

per la Regione del Veneto  
(Firma digitale)

.....



920fb9ea

